



PROGRAMMA ERASMUS+ 2021-2027

Ambito VET

NOTA TECNICA RELATIVA ALLA STIPULA DELLA GARANZIA FIDEIUSSORIA

RIFERIMENTI

- Regolamento UE del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2021/817 del 20 maggio 2021 che ha istituito il Programma Erasmus+ 2021-2027;
- Regolamento UE-Euratom n. 2018/1046 del 18 luglio 2018;
- Contribution Agreement INAPP-UE per la Call di riferimento
- Convenzione di sovvenzione per un progetto KA1 e KA2 - VET tra INAPP Agenzia Nazionale Erasmus+ e Beneficiario, compresi i suoi Allegati (in vigore)
- Guida del Programma ad uso dei Beneficiari (versione applicabile)

SCOPO

Il presente documento contiene le linee guida per la presentazione della garanzia fideiussoria secondo le disposizioni previste dall'Agenzia Nazionale Erasmus+: in particolare, chiarisce le condizioni determinanti la validità della fideiussione e indica le modalità operative per una corretta predisposizione della stessa e, se del caso, per le successive modifiche.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Progetti KA1 – Mobilità individuale ai fini dell'apprendimento – ambito VET.

Progetti KA2 - Partenariati strategici – ambito VET

CONTENUTO DEL DOCUMENTO

Tutte le sovvenzioni concesse nell'ambito del Programma Erasmus+ sono sottoposte alle disposizioni dei Regolamenti finanziari delle Comunità Europee. Tali Regolamenti provvedono a strutturare in maniera più omogenea le disposizioni di prevenzione di possibili frodi o anomalie finanziarie e a tutelare maggiormente, anche attraverso sistemi di garanzie e controllo, gli interessi finanziari del bilancio/risorse comunitarie.

Sulla base degli schemi-tipo di fideiussione adottati con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 31 del 19 gennaio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 16/L del 10 aprile 2018, l'Agenzia Nazionale ha predisposto un **modello di garanzia fideiussoria**, integrata e adeguata alle peculiarità del Programma Erasmus+, **che i Beneficiari sono tenuti ad adottare**. Sono **esenti** da tale obbligo gli enti pubblici, compresi gli istituti di istruzione secondaria e superiore, e gli organismi privati che richiedono l'equiparazione a organismo pubblico previo accertamento dell'idonea documentazione da parte dell'Agenzia Nazionale.

RILASCIO DELLA GARANZIA FIDEIUSSORIA

Il rilascio di garanzie nei confronti della Pubblica Amministrazione è riservato **esclusivamente** a:

- ✓ una **banca** – italiana, comunitaria o extracomunitaria – censita negli Albi ed Elenchi di Vigilanza pubblicati dalla Banca d'Italia (<https://infostat.bancaditalia.it/GIAVAInquiry-public/ng/>);
- ✓ un **intermediario finanziario** – italiano o estero – o un confidi **maggiore**, censito nella lista consultabile sul sito della Banca d'Italia (<https://infostat.bancaditalia.it/GIAVAInquiry-public/GaranzieNonMutualistiche.html>);
- ✓ una **compagnia di assicurazione** che rilascia la garanzia sotto forma di polizza fideiussoria. Quest'attività è riconducibile al ramo assicurativo danni n. 15 - Cauzione di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private).

Se la compagnia assicurativa è **italiana** deve essere autorizzata dall'IVASS all'esercizio del ramo 15 – Cauzione, iscritta nell'Albo delle imprese di assicurazione (<https://infostat-ivass.bancaditalia.it/RIGAIquiry-public/ng/#/home>) tenuto dall'IVASS. Queste compagnie sono soggette alla vigilanza sulla solidità finanziaria da parte dell'IVASS.

Se l'impresa di assicurazione ha **sede in un altro Stato membro dell'UE** deve essere abilitata ad operare in Italia nel ramo 15 - Cauzione in regime di libertà di stabilimento (ossia con una rappresentanza stabile in Italia) o in regime di libera prestazione di servizi (LPS - ossia senza una sede stabile). L'abilitazione può essere verificata negli appositi Elenchi (<https://infostat-ivass.bancaditalia.it/RIGAIquiry-public/ng/#/home>) tenuti dall'IVASS e consultabili sul sito. La vigilanza sulla solidità finanziaria di queste imprese spetta all'Autorità di supervisione dello Stato di origine.

È altresì necessario controllare che il soggetto che intende rilasciare la garanzia non sia censito nelle liste di anomalia consultando gli appositi siti:

- ✓ soggetti segnalati (<https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/index.html>) per garanzie rilasciate in assenza di abilitazione;
- ✓ soggetti non legittimati (https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/elenco-soggetti-non-autorizzati/segnalazione_operativita_non_iscritti.pdf) allo svolgimento dell'attività bancaria e finanziaria in Italia.
- ✓ imprese assicurative non autorizzate e/o non abilitate (https://www.ivass.it/consumatori/proteggi/ELENCO_AVVISI_IMPRESE_NON_AUTORIZZATE_O_NON_ABILITATE.pdf).

Per verificare la genuinità della polizza assicurativa fideiussoria, si raccomanda di consultare l'elenco (https://www.ivass.it/consumatori/proteggi/ELENCO_AVVISI_CASI_DI_CONTRAFFAZIONE.pdf) degli avvisi periodicamente pubblicati dall'IVASS sui casi di contraffazione accertati.

REQUISITI FORMALI

La polizza deve rispettare i seguenti requisiti formali:

- 1) deve essere redatta su carta intestata dell'istituto che presta la garanzia;
- 2) deve essere stipulata obbligatoriamente con autentica notarile che certifichi l'identità, la firma e l'esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fideiussore;
- 3) non deve essere difforme dallo schema di garanzia fideiussoria fornito dall'Agenzia Nazionale (cfr. allegato alla Convenzione di sovvenzione).

Per i progetti in cui siano previste due tranches di prefinanziamento, il Beneficiario può scegliere di stipulare una polizza fideiussoria a copertura unica dell'intero ammontare del prefinanziamento o, diversamente, può optare per due polizze distinte, una per ogni quota. In questo ultimo caso, qualora la polizza per la copertura della seconda quota sia stipulata con lo stesso organismo garante della prima quota e firmata dallo stesso soggetto autorizzato dal Fideiussore, non è obbligatorio corredare il documento di una nuova autentica che certifichi quanto sopra detto.

La polizza, inoltre, deve contenere i seguenti dati:

- 1) dati identificativi del Progetto (numero della Convenzione, Codice CUP, titolo e durata del Progetto);
- 2) importo totale del contributo accordato;
- 3) importo da garantire equivalente all'ammontare del prefinanziamento;
- 4) dati identificativi del soggetto che presta la garanzia.

La garanzia non è vincolante ai fini della contrattualizzazione ma unicamente all'erogazione del prefinanziamento (cfr. Convenzione di sovvenzione). Il Beneficiario, quindi, allo scopo di evitare ritardi nell'erogazione delle somme previste, è tenuto a trasmettere all'Agenzia Nazionale la polizza stipulata nel breve periodo successivo al perfezionamento della Convenzione e alla notifica dell'ammontare del prefinanziamento che dovrà essere liquidato (cfr. Convenzione).

L'invio della garanzia all'Agenzia Nazionale potrà avvenire in formato cartaceo con le firme olografe oppure in formato elettronico, tramite pec, corredato di firme digitali del fideiussore e del soggetto che autentica. L'Agenzia Nazionale non effettuerà il controllo preventivo delle fideiussioni non ancora sottoscritte e non prenderà in considerazione gli invii dei documenti in "bozza" o "fac-simile".

La garanzia fideiussoria deve avere efficacia dalla data di rilascio fino a 12 mesi dal termine delle attività relative al Progetto, termine indicato dalla Convenzione o da eventuale emendamento, con proroga semestrale automatica per non più di due successivi rinnovi, salvo l'eventuale svincolo anticipato da parte dell'Agenzia Nazionale. La garanzia cesserà comunque ogni effetto 24 mesi dopo la chiusura delle attività progettuali.

Si precisa che in ogni caso la polizza non potrà essere liberata senza autorizzazione scritta da parte dell'Agenzia Nazionale.

Nel caso in cui l'Agenzia Nazionale autorizzi un **prolungamento delle attività progettuali**, il Beneficiario dovrà provvedere ad inviare, ad integrazione della garanzia medesima (o delle garanzie nel caso di due prefinanziamenti), un'appendice che indichi la nuova durata progettuale e la nuova data di efficacia, rimanendo inalterate tutte le restanti disposizioni. Per essere considerata valida, l'appendice dovrà avere gli stessi requisiti della polizza originaria: anche in questo caso il fideiussore firmatario dell'appendice dovrà essere autenticato tranne nel caso si tratti dello stesso soggetto che ha firmato la garanzia iniziale. La ricezione dell'appendice da parte dell'Agenzia Nazionale è prerogativa imprescindibile al perfezionamento dell'emendamento alla Convenzione di sovvenzione che ratifica la variazione della durata progettuale.

Nel caso di **modifica dell'organismo Beneficiario**, l'ente che subentra può prevedere – a seconda dei casi – un'appendice alla fideiussione già in vigore che accolga la variazione o stipularne una nuova, rimanendo inalterate tutte le disposizioni. In ogni caso dovranno essere garantiti il periodo globale di efficacia della garanzia e la copertura dell'intero ammontare del prefinanziamento.

Nel caso in cui si verifichi la **variazione del legale rappresentante** dell'organismo Beneficiario, questi subentra solidalmente o sostituisce il precedente.

Le spese di accensione della garanzia sono da considerarsi costi ammissibili secondo le modalità previste dal Programma.

Il Beneficiario è obbligato ad informare per iscritto l'Agenzia Nazionale di ogni evento, atto o circostanza che possa inficiare parzialmente o totalmente la validità della fideiussione.